

N. 2330/1993, dep. 25.02.1993

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:  
Dott. Vincenzo SALAFIA Presidente  
" Salvatore NARDINO Consigliere  
" Angelo GRIECO Rel. "  
" Vincenzo CARBONE "  
" Antonio CATALANO "  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA  
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Lenzi costruzioni SpA, in amministrazione controllata, stipulò, in data 19.4.78, con la Cassa di risparmio di Bologna un contratto di apertura di credito di sei miliardi, della durata di dodici mesi, da utilizzare in unica soluzione per "ripianare" lo "scoperto" di conto corrente della società. Con il contratto si cedettero, contestualmente, "pro solvendo" crediti della società verso terzi per l'importo di lire 8.350.000.000.

Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 24.2-2.3.81, dichiarò il fallimento della società e la Cassa di risparmio fece istanza per l'ammissione al passivo fallimentare per lire 6.523.919.000 con diritto di prelazione sui crediti cedutibile ed in via chirografaria per lire 4.682.563.774 di cui si dichiarava creditrice in virtù di altri titoli.

Ammessa al "passivo" per l'intero credito - ma come chirografo - la Cassa di risparmio si oppose allo stato passivo allo scopo di ottenere il riconoscimento del suo diritto di prelazione. Con atto del 21.10.81, il Curatore del fallimento della società Lenzi Costruzioni chiese la revoca del contratto di apertura di credito e dei singoli atti di cessione di credito collegati nonché dei pagamenti ricevuti dalla Cassa di risparmio nella qualità di creditore cessionario.

Il Tribunale, riunite le cause, rigettò l'opposizione allo stato passivo; dichiarò la inefficacia del contratto di apertura di credito; di tutti i conseguenti atti di cessione e dei pagamenti ricevuti dalla Casa di risparmio condannandola a versare al "fallimento" le somme riscosse. Sulla impugnazione dell'Istituto di credito, la Corte di appello di Bologna confermò la decisione sottolineando che l'apertura di credito in favore della Lenzi costruzioni, con contestuale cessione dei crediti della società, non era finalizzata a creare un nuovo rapporto sostitutivo dei precedenti, nei quali la società era debitrice di somme lievemente superiori a quello dell'apertura di credito ma tendeva unicamente ad assicurare la Cassa di risparmio la realizzazione dei suoi diritti attraverso la cessione dei crediti della società nei confronti di terzi;

che le cessioni dei crediti non avevano funzione di garanzia di un debito contestualmente sorto, secondo l'assunto della Cassa di risparmio, ma la funzione di un indiretto mezzo di pagamento del debito del cedente; epperò soggetto alla revocatoria fallimentare. Ricorre per cassazione la Cassa di risparmio sulla base di quattro motivi. Resiste il "Fallimento".  
V'è memoria della ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 1230 - 1344 - 1345 C.C.; 67 L.F., in relazione all'art. 360 n. 3 CPC; omessa insufficiente, contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia prospettato dalla parte: art. 360 n. 5 CPC. Deduce, in particolare, che la Corte di merito, anziché considerare il contratto di apertura di credito mezzo idoneo a riportare i rapporti tra le parti in un regime di

legittimità, regolando una posizione debitoria non più sostenibile, lo aveva qualificato alla stregua di un elemento di una complessa operazione diretta ad assicurare il pagamento di debiti preesistenti. Per il nuovo rapporto, assistito - in ragione della contestuale cessione dei crediti - da adeguate garanzie, l'azione revocatoria fallimentare avrebbe potuto ritenersi esperibile solo nei limiti del secondo comma dell'art. 67 della legge ma non in riferimento al primo comma. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell'art. 67 L.F.; art. 360 n. 3 CPC; omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia prospettato dalle parti.

Deduce, in primo luogo, che nella sentenza impugnata erroneamente è stata esclusa la "funzione di garanzia" che il nuovo contratto aveva assegnato alla cessione dei crediti ed erroneamente è stata ad essa attribuita "funzione solutoria". Al contrario la Corte bolognese avrebbe dovuto rilevare che siffatta funzione non era attuabile ne' per i precedenti debiti della società, in quanto estinti proprio grazie alla apertura di credito, ne' per il nuovo debito che, essendo sorto con la cessione del credito, non poteva essere contestualmente estinto con il medesimo atto e che, per altro, non sarebbe stato incompatibile con il "permanere del diritto del creditore garantito dalla cessione di riscuotere dal proprio debitore", immediatamente, il proprio credito, che la cessione in pagamento avrebbe dovuto rendere quiescente sino alla "esecuzione del credito ceduto". Avrebbe dovuto, la Corte bolognese, rilevare che gli atti di cessione dei crediti dovevano considerarsi atti di garanzia di un credito contestuale soggetti alla "revocatoria" solo nei limiti di cui all'art. 67, 2 comma LF o in subordine, atti di garanzia tardiva di crediti preesistenti, soggetti alla "revocatoria" nei limiti dell'art. 67, 1 comma, n. 4 LF.

Deduce, in secondo luogo, che la Corte di merito avrebbe dovuto, in ogni caso, riconoscere che la cessione dei crediti, in quanto considerata dalle parti come "strumento" di pagamento del credito contestualmente sorto, rappresentava un mezzo normale di pagamento del credito; che i pagamenti effettuati in forza delle predette cessioni dovevano, perciò, essere considerati soggetti alla revocatoria fallimentare solo nei limiti fissati dall'art. 67, comma secondo, LF.

Le censure - che per essere strettamente connesse vanno esaminate congiuntamente - non hanno fondamento.

La complessità delle operazioni sottoposte all'esame dei giudici di merito ha necessariamente comportato l'individuazione della loro finalità.

La speciale situazione della Lenzi Costruzioni SpA; la posizione dell'Istituto di credito; la rilevanza economica dei negozi esigevano, d'altronde, un tale esame dovendo ritenersi prive di significato reale le valutazioni limitate ad una singola operazione. Orbene, l'affermazione che le parti intesero determinare una situazione in cui, da un lato, la Cassa di Risparmio veniva posta in condizione di "rientrare" dello "scoperto" di conto corrente accordato alla società e dall'altro, si apprestavano i mezzi per la sostanziale copertura del debito attraverso cessioni, "prosolvendo", di crediti della società verso terzi, per un importo ben superiore a quello dell'operazione dell'ultima apertura di credito, con il dichiarato fine di utilizzarne l'importo per "coprire" lo sconfinamento della società dall'originario conto, è corretta in quanto effettuata a conclusione di un iter argomentativo logico-giuridico ineccepibile. Gli accertamenti di fatto sono sottratti al sindacato di questa Corte se sorretti da congrua e legittima motivazione; e tale deve definirsi quella che ha considerato l'intera operazione, nel particolare momento in cui veniva realizzata, finalizzata ad alterare la per condicio creditorum in conseguenza alle operazioni compiute a tutela della posizione creditoria della Cassa di Risparmio.

E, dunque, la Corte di merito - nell'ambito del suo potere-dovere di interpretazione - ha inserito gli elementi acquisiti in un quadro omogeneo in cui l'entità dello "scoperto"; la previsione della immediata e specifica utilizzazione del credito; la sua sostanziale, concreta, indisponibilità da parte della società Lenzi; le precarie condizioni economiche di questa, assumevano significati precisi ed univoci.

Le osservazioni formulate, al riguardo, dalla ricorrente non mutano, ne' alterano, la ricostruzione logica della vicenda siccome effettuata nella sentenza impugnata. Perché in una vicenda complessa come doveva, e deve, considerarsi quella in esame non ha alcun significato verificare la normalità o la anormalità del singolo mezzo di pagamento, o la singola operazione bancaria, sì da dolersi dell'attribuzione solutoria (alla cessione dei crediti) in luogo di quella garanzia che alla cessione era stata assegnata con il contratto di apertura di credito. Ed invero, la considerazione che l'attribuzione della funzione solutoria, in luogo di quella di garanzia, costituiva un errore della Corte di merito, la ricorrente la formula sottolineando che l'antico debito (il c.d. sconfinamento di conto corrente) era stato estinto proprio con la nuova apertura di credito "finalizzata", come già rilevato, sicché non v'era da "saldare" alcunché; mentre la cessione dei crediti non poteva estinguere il nuovo debito che, essendo sorto con la cessione del credito, non poteva essere, contestualmente, estinto con il medesimo atto e che, per altro, sarebbe stato incompatibile con il "permanere del diritto del creditore, garantito dalla cessione di "riscuotere, dal proprio debitore" il proprio credito che la cessione in pagamento avrebbe dovuto rendere quiescente sino alla esecuzione del credito ceduto.

Considerazioni che, evidentemente, sono state formulate proprio prescindendo dalla visione d'insieme della operazione tutta tesa, secondo la corretta ricostruzione della Corte bolognese, a salvaguardare la posizione creditoria della Cassa di risparmio, consegnandole i crediti che, proprio perché in suo possesso e da essa azionati, dovevano necessariamente alterare la par condicio voluta dal legislatore. Con la conseguenza che, contrariamente all'assunto della ricorrente, non si era più in presenza di mezzi normali di pagamento.

In definitiva, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Cass. 652-82), lo scopo di estinguere la precedente passività come motivo ulteriore rispetto alla causa dei singoli negozi, tale da imprimere ad essi uno stretto collegamento funzionale, conferisce all'intera operazione, formata dai negozi collegati, un indubbio carattere anormale e qualifica anche "l'atto terminale di estinzione del debito, con la conseguente presunzione juris tantum di conoscenza dello stato di insolvenza".

Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 67 e 71 della L.F. atteso che l'accertamento della inefficacia dei pagamenti eseguiti dai debitori ceduti non avrebbe dovuto condurre alla restituzione delle somme ricevute ma, semmai, giustificare la pretesa del curatore di pagamento del credito inefficacemente pagato dal debitore ceduto.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge in relazione all'art. 54 della LF avendo la Corte di merito, erroneamente, disatteso la domanda di accertamento del "privilegio" sui crediti ceduti.

Si tratta - con ogni evidenza di motivi "assorbiti" dalla ricostruzione della vicenda e dalla decisione adottata. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese 128.000 con lire dodici milioni per onorari.

Camera di consiglio della prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.

Roma 4.3.1992